

CISS DI BORGOMANERO.

Accesso civico

(art. 5, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

INFORMATIVA

Chiunque ha il diritto di richiedere all'Amministrazione, documenti, dati o informazioni che non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale.

La richiesta va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Il procedimento di accesso civico si conclude, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta.

In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza avrà cura di pubblicare sul sito i documenti, i dati o le informazioni richieste e comunicare al richiedente, l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale, indicando il relativo collegamento istituzionale.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico nel termine di 15 giorni.

Nel sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – "Accesso civico", sono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.